

Cos'è il dolo eventuale? - di Anna Guardavilla

Associazione Ambiente e Lavoro

<http://www.amblav.it> - info@amblav.it - Tel. 02.26223120

Cos'è il dolo eventuale?

La differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente nella sentenza del Tribunale di Torino sul “caso Thyssen”

di Anna Guardavilla

Il fondamento normativo della colpa cosciente e l'elaborazione giurisprudenziale del dolo eventuale

Tra i vari temi presi in esame, la sentenza del Tribunale di Torino (Seconda Corte d'Assise) del 15 aprile 2011 affronta anche la non semplice questione giuridica della qualificazione del dolo eventuale e della differenza tra quest'ultimo e la colpa cosciente, oltre che della loro pratica applicazione.

La Corte d'Assise ricorda anzitutto che, sul piano della fonte normativa, “*mentre la colpa c.d. “cosciente” trova la sua fonte normativa nell'art. 61 n.3 c.p. (v. sopra: “l'averne, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento”)*, il dolo eventuale è frutto di elaborazione giurisprudenziale, ormai risalente nel tempo e consolidata nelle basi teoriche, ma con indubbe residue difficoltà di applicazione alle singole fattispecie concrete.”

Dopo aver premesso di condividere e seguire l'insegnamento della Cassazione nell'affermare l'esistenza dell'elemento soggettivo individuato come “dolo eventuale” (esistenza negata da una parte della dottrina), la Corte d'Assise richiama le numerose sentenze della Cassazione in materia.

La giurisprudenza della Cassazione richiamata dalla Corte d'Assise sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente

La Corte d'Assise riporta importanti stralci di una recente sentenza della Cassazione sul tema del dolo eventuale e sulla differenza che intercorre tra questo e la colpa cosciente, definendola una “*sentenza che, per la chiarezza e per la precisione anche delle indicazioni rivolte ai giudici di merito, può costituire, oltre che il fondamento teorico, la “traccia” da seguire per la ricostruzione in fatto dell'elemento soggettivo in capo all'imputato E.*”

Si tratta della **sentenza n. 10411/11.**

segue

Per essere sempre informato:

→ <http://www.amblav.it>

→ http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=8388

Cos'è il dolo eventuale? - di Anna Guardavilla

Associazione Ambiente e Lavoro

<http://www.amblav.it> - info@amblav.it - Tel. 02.26223120

Secondo tale pronuncia, *“l'esatta ricostruzione degli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente presuppone la definizione dei rapporti tra l'elemento della rappresentazione e quello della volontà. nel quadro della struttura del dolo, che rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva.”*

Il dolo eventuale

La Cassazione distingue l'elemento della volontà da quello della rappresentazione nel seguente modo.

“La volontà”, precisa la Corte, *“esprime la tensione dell'individuo verso il conseguimento di un risultato non in termini di mero desiderio - dimensione questa che attiene alla sfera della motivazione - quanto piuttosto di concreta attivazione in vista di un determinato scopo.”*

Ciò sul presupposto che *“qualsiasi condotta umana, eccezion fatta per i comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato e solo il riferimento ad esso consente di individuare la volontà dell'agente, che deve investire direttamente o indirettamente (nei termini che saranno precisati al paragrafo successivo) anche l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato [...]”*

Quanto all'*elemento rappresentativo*, *“esso attiene, a sua volta, al complessivo quadro di conoscenza degli elementi essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata. Esso costituisce il substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole, idonea a fondare la più grave forma di colpevolezza.”*

Dunque *“la volontà presuppone, perciò, la consapevolezza di ciò che si vuole. Il dolo è, quindi, rappresentazione e volontà del fatto tipico.”*

segue

CORSI di Formazione e Aggiornamento
per:

**Amministratori e Dirigenti,
RSPP/ASPP, RLS, Coordinatori**

→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Cos'è il dolo eventuale? - di Anna Guardavilla

Associazione Ambiente e Lavoro

<http://www.amblav.it> - info@amblav.it - Tel. 02.26223120

La rappresentazione, che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume - come osservato con efficace sintesi da un'autorevole dottrina - natura psichica di conoscenza, quando concerne gli elementi preesistenti e concomitanti al comportamento, di coscienza, quando è riferita alla condotta, di previsione, quando riguarda elementi futuri, qual è essenzialmente l'evento del reato. Nell'agire doloso, il soggetto agente orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto di reato che costituisce un disvalore per l'ordinamento giuridico, modella la propria condotta in modo da imprimerle l'idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perché il soggetto ha deciso in modo tale da determinarlo."

Dunque, prosegue la Corte, **"la giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo seguito in via primaria.**

Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva (Sez. Un. 12/ 10/ 1993, n. 784; Sez. Un. 15/ 12/ 1992; Sez. Un. 12/ 10/ 1993, n. 748; Sez. Un. 14/2/1996, n. 3571; Sez. I, 12/ 11/1997, n. 6358; Sez. I, 11/2/1998, n. 8052; Sez. I, 20/11/1998, n.13544; Sez. V, 17/1/2005, n.6168; Sez. VI, 26/10/2006, n.1367; sez. I, 24/5/2007, n.27620; Sez. I, 29/1/2008, n. 12954)."

La colpa cosciente

Sempre nella medesima sentenza la Cassazione precisa che **"si versa, invece, nella forma di colpa definita 'cosciente', aggravata dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 c.p.), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori."**

segue

Per essere sempre informati:



→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Cos'è il dolo eventuale? - di Anna Guardavilla

Associazione Ambiente e Lavoro

<http://www.amblav.it> - info@amblav.it - Tel. 02.26223120

E prosegue: *“dall’interpretazione letterale dell’art. 61, comma 1, n. 3, c.p., che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un’azione pur in presenza di un fattore ostativo alla stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta e non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione, come quella implicita nella rimozione del dubbio. Ques’ultimo non esclude l’esistenza del dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo.”*[...]

Conclusivamente, *“il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione. Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata ‘accettata’ psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l’agente.”*

Per essere sempre informato:

→ <http://www.amblav.it>

→ http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=8388

CORSI di Formazione e Aggiornamento per Amministratori e Dirigenti, RSPP/ASPP, RLS. ...

→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Per essere sempre informati:



→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp